

OSSERVATORIO DI SICUREZZA SUL LAVORO

Work Safety Observatory October 2025-March 2026

AMBRA MOSTARDA - ALESSIA RIOMMI - CHIARA TROTTA^{1*}

Abstract [It]: Il presente osservatorio raccoglie le massime delle più rilevanti pronunce della Corte di Cassazione, sia penale che civile, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 e gennaio, febbraio, marzo 2026, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Uno specifico *focus* è dedicato alla sentenza della Cassazione penale, Sez. 4°, 11 dicembre 2025, n. 39821, che chiarisce il concetto di rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia con riferimento alle attrezzature di lavoro.

Parole chiave: Salute e sicurezza sul lavoro - Art. 2087 c.c. - D.lgs. n. 81/2008 - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Posizione di garanzia - Rischio eccentrico - Rischio esorbitante dalla sfera di rischio - Attrezzature di lavoro.

Abstract [En]: This observatory collects the key legal principles from the most significant rulings of the Italian Corte di Cassazione, both criminal and civil, issued in October, November and December 2025 and January, February, March 2026, concerning workplace health and safety. Special attention is given to Cassazione penale, Sez. 4°, December 11, 2025, no. 39821, which clarifies the concept of eccentric or excessive risk outside the sphere of risk governed by the person holding the guarantee position with reference to work equipment.

Key words: Health and Safety at Work - Article 2087 of the Civil Code - Legislative Decree No. 81/2008 - Accident at Work - Employer's Liability - Guarantee position - Eccentric risk - Risk exceeding the risk sphere - Work equipment.

SOMMARIO: **1.** La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. 4°, 11 dicembre 2025, n. 39821, in tema di rischio eccentrico o esorbitante con riferimento alle attrezzature di lavoro. - **1.1** Le massime. - **1.2** La vicenda giudiziaria. - **1.3** Il principio di diritto espresso nella pronuncia. - **1.4** I precedenti giurisprudenziali sul tema. - **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione civile relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e gennaio, febbraio, marzo 2026. - **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione penale relative ai mesi di ottobre, novembre,

^{1*} Seppur il testo rappresenti il frutto di un lavoro condiviso, i par. 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono stati curati da Alessia Riommi, Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Perugia, il par. 2 è stato curato da Ambra Mostarda, Ricercatrice in Diritto del lavoro, Università Ca' Foscari Venezia, i par. 3 e 3.1 sono stati curati da Chiara Trotta, Dottoressa di ricerca in Diritto del lavoro, Sapienza, Università di Roma.



dicembre 2025 e gennaio, febbraio, marzo 2026. - **3.1** Le pronunce più rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

1. La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. 4°, 11 dicembre 2025, n. 39821, in tema di rischio eccentrico o esorbitante con riferimento alle attrezzature di lavoro.

1.1 Le massime.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 11 dicembre 2025 (ud. 19/11/2025), n. 39821 (Pres. Dovere, Est. Vignale)

Nesso causale - Comportamento abnorme o imprevedibile - Rischio eccentrico o esorbitante - posizione di garanzia - Comportamento negligente imprudente e imperito del lavoratore - Responsabilità del garante - Governo del rischio - Cautele

In materia di sicurezza sul lavoro, per valutare se il comportamento avventato di un lavoratore sia idoneo ad escludere il nesso causale, non si deve valutare se si tratti di un comportamento abnorme o imprevedibile, ma, piuttosto se abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In questa prospettiva, il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Attrezzature di lavoro - Conformità dei macchinari alla legge - Macchinari pericolosi - Responsabilità del datore di lavoro - Marchiatura "CE" - Notorietà e competenza tecnica del costruttore - Esonero di responsabilità - Ordinaria diligenza.

Ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. n. 81/08 la scelta delle attrezzature di lavoro è tra i compiti del datore di lavoro sul quale grava l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta - siano pericolosi per l'incolumità di chi li adopera. In tal senso, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità. A questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l'ordinaria diligenza.

1.2 La vicenda giudiziaria.

La vicenda giudiziaria in commento riguarda un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un operaio assemblatore che stava operando su un trapano a colonna e aveva il compito di praticare due fori su pezzi metallici di forma cilindrica.



Per togliere dalla morsa l'ultimo di questi pezzi, l'operaio rimosse la protezione della punta perforatrice e il guanto della mano destra e rimase impigliato nella rotazione della punta stessa. Di conseguenza, la mano destra fu afferrata e il lavoratore riportò gravi lesioni personali.

La socia accomandataria della società datrice è stata ritenuta responsabile dell'infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e, in particolare, per aver messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza perché dotata di una protezione fissa di dimensioni non idonee ad impedire il contatto accidentale dell'operatore con gli organi meccanici in movimento e non dotata di un microinterruttore atto ad interrompere il collegamento con questi organi in caso di apertura.

Per tali ragioni con sentenza del 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa il 1° dicembre 2021 dal Tribunale di Udine nei confronti della socia accomandataria, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3, cod. pen.

L'imputata ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello, articolando due motivi. La ricorrente lamentava vizi di motivazione (primo motivo) e violazione di legge (secondo motivo) in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra l'ipotizzata condotta colposa e l'evento. La difesa osservava che i giudici di primo e secondo grado hanno attribuito al lavoratore infortunato due comportamenti gravemente imprudenti in assenza dei quali l'evento non si sarebbe verificato. Hanno riconosciuto infatti che, per spostare il pezzo che doveva forare, egli non spense il trapano e, durante il lavoro, utilizzò guanti da saldatore, inadeguati a fini di sicurezza, invece dei guanti che il datore di lavoro gli aveva fornito.

La difesa rilevava, poi, che al momento dell'infortunio il trapano era dotato di uno schermo protettivo in policarbonato e gli operatori della prevenzione hanno ritenuto questa protezione insufficiente.

Osservava, infine, che il trapano a colonna di cui si tratta era dotato di una morsa porta pezzi che non era fissa, ma dotata di una "slitta" che consentiva di eseguire l'operazione di posizionamento e amorsamento del pezzo al di fuori dell'area di lavoro della punta.

Ne traeva la conclusione che se il lavoratore avesse rispettato il manuale d'uso e le istruzioni operative che gli erano state impartite dal datore di lavoro, l'evento non si sarebbe verificato.

La difesa concludeva che l'operazione di fissaggio fu compiuta in una posizione pericolosa ancorché il macchinario fosse concepito in modo da consentire di svolgere tale operazione mantenendo le mani lontano dagli organi lavoratori. Affermava che il macchinario era conforme alle disposizioni in materia di sicurezza e che l'infortunio fu reso possibile esclusivamente dal comportamento abnorme del lavoratore che aggirò tutte le protezioni esistenti ed agì in contrasto con le istruzioni ricevute e con le modalità operative indicate nel manuale d'uso e manutenzione del trapano. Di conseguenza, secondo la difesa, la circostanza che l'infortunio sia avvenuto mentre il lavoratore svolgeva le mansioni affidategli non sarebbe da sé sola sufficiente a considerare l'evento quale concretizzazione del rischio che l'imputata era chiamata a governare.

1.3 Il principio di diritto espresso nella pronuncia.

La questione che la Suprema Corte affronta attiene all'ipotesi di violazione dell'art. 71 d.lgs. n. 81/08, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.

Con riferimento alla configurabilità di una responsabilità in capo al datore di lavoro, la Corte afferma che per valutare se il comportamento avventato di un lavoratore sia idoneo ad escludere il nesso



causale, non si deve considerare se si tratti di un comportamento abnorme o imprevedibile, ma, piuttosto se abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

In questa prospettiva, il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, ma solo se questi ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di un comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che il rischio concretizzatosi, rappresentato dall’elusione delle protezioni applicate sugli organi lavoratori di un macchinario pericoloso quale è un trapano a colonna, fosse tra quelli che il datore di lavoro era chiamato a governare ai sensi degli artt. 70 e 71 d.lgs. 81/08 e che le protezioni apposte sul macchinario non fossero sufficienti a governare quel rischio.

Tale soluzione, evidenzia la Corte, è coerente con l’allegato V al d.lgs. n. 81/08 (punti 6.1 e 6.3) che è richiamato dall’art. 70 e, indirettamente, dall’art. 71, in base al quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.

Quanto, invece, alla prevedibilità ed evitabilità soggettive dell’evento dannoso, la Corte ricorda che, ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/08, la scelta delle attrezzature di lavoro è tra i compiti del datore di lavoro sul quale grava l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta - siano pericolosi per l’incolumità di chi li adopera.

In applicazione di tali regole, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.

A questa regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentivano di apprezzarne la pericolosità con l’ordinaria diligenza.

Tale situazione, però, non ricorreva nel caso di specie, atteso che, la protezione non copriva gli organi lavoratori da tutti i lati raggiungibili, poteva essere aggirata e poteva essere rimossa senza interrompere il moto della punta e del mandrino. Si trattava dunque di un pericolo riconoscibile, prevenibile ed evitabile facendo uso dell’ordinaria diligenza.

1.4 I precedenti giurisprudenziali sul tema.

La sentenza in commento consolida l’orientamento giurisprudenziale sul concetto di rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, facendone applicazione con riferimento alle attrezzature di lavoro.

Sulla materia, infatti, era già intervenuta Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2022, n. 7012, la quale aveva stabilito che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e



l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l'accertamento dell'abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l'intenzione di rispettarla) (Nello stesso senso Cass. pen., Sez. IV, 17 marzo 2021, n. 33976 e Cass. pen., Sez. IV, 26 gennaio 2021, n. 5794).

Si ricorda poi che in tema di responsabilità Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 27871, aveva chiarito che perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che proprio al governo del rischio di comportamento imprudente del garantito sono finalizzate. Allora, l'evento che pure si sarà verificato, potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore piuttosto che al comportamento - del tutto osservante - del (non più) garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

La sentenza in commento, dunque, ribadisce che per escludere ogni ipotesi di responsabilità è necessario che il datore di lavoro abbia adottato ogni misura necessaria a governare i rischi di cui agli artt. 70 e 71 d.lgs. 81/08.

Del resto, la Suprema Corte aveva già specificato che per l'affermazione della responsabilità colposa nell'ambito del lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare, ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento (c.d. causalità della colpa), poiché alla colpa dell'agente va ricondotto solo quell'evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare. In tal senso, grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra (Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2020, n. 3917).

Per quanto, invece, attiene ai rapporti tra costruttore e datore di lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Cass. pen., Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 26247; Cass. pen., Sez. IV, 03 ottobre 2018, n. 1184; Cass. pen., Sez. IV, 27 ottobre 2021, n. 41147).



Così, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, peraltro senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Sul tema si veda Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2008, n. 37060).

In dottrina, per gli studi più recenti sulla materia, si rinvia a: P. PASCUCCI, A. DELOGU, *Salute e sicurezza sul lavoro*, in G. SANTORO PASSARELLI, D. MEZZACAPO D., A. PRETEROTI, L. VALENTE (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, 2025, Utet giuridica, Torino, p. 2375 ss.; D. PIVA, *Dagli obblighi alla responsabilità del datore di lavoro-committente negli appalti interni: interruzione del nesso di rischio e inesigibilità della condotta doverosa*, in *Dir. Sic. Lav.*, 1/2025, 1, pp. 213 ss.; L. D'ARCANGELO, *Robotica e lavoro. Prime osservazioni in tema di sicurezza (delle macchine e) dei lavoratori*, in *federalismi.it*, 6/2025, pp. 83 ss.; M. FAIOLI, *Adeguatezza ex art. 2086 c.c. e obbligo di introdurre tecnologia avanzata per mitigare i rischi da lavoro*, in *federalismi.it*, 6/2025, pp. 143 ss.; T. CIMADOMO, *I nuovi confini della responsabilità penale del datore di lavoro*, in *Lav. giur.*, 2/2024, pp. 141 ss.; L. GIASANTI, *Infortunio sul lavoro e responsabilità civile: risarcimento del danno differenziale e nuove tabelle milanesi*, in *Riv. giur. lav.*, 2/2024, 2, pp. 210 ss.; D. GAROFALO, *L'art. 2087 c.c. tra vis espansiva e responsabilità oggettiva*, in *Mass. giur. lav.*, 4/2024, pp. 620 ss.; S. DE BLASIS, *"Uso" e "abuso" dell'art. 2087 c.c. come fondamento della responsabilità penale per omesso impedimento dell'infortunio sul lavoro e come indice "vuoto" della colpa datoriale*, in *Dir. Sic. Lav.*, 2/2024, 1, pp. 451 ss.; F. CONTRI, *L'estensione della nozione di "rischio lavorativo" nei delitti a tutela della sicurezza del lavoro. Note a margine del disastro della funivia del Mottarone*, in *Cass. pen.*, 7-8/2023, pp. 2503 ss.; D. PAGANI, *Infortuni sul lavoro e omessa formazione: la corretta delimitazione del giudizio di responsabilità a carico del datore di lavoro in una pronuncia di merito*, in *Cass. pen.*, 5/2023, pp. 1733 ss.; E. NAGNI, *Il comportamento del lavoratore come fattore di interruzione del nesso causale*, in *Dir. pen. proc.*, 5/2022, pp. 650 ss.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione civile relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e gennaio, febbraio, marzo 2026

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 30 marzo 2026 (Ud. 14/01/2026), n. 7634 (Pres. Esposito, Est. Magnanensi)

Responsabilità del datore di lavoro - Condizioni di rischio - Negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore - Rischio elettivo - Obbligo di vigilanza - Misure atte a prevenire conseguenze dannose - Salute psicofisica del lavoratore - Incolumità del lavoratore

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. L'obbligo di controllo esige una verifica riferita ai singoli lavoratori, nel compimento di ciascuna delle fasi di lavorazione a rischio, sussistendo sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile. In tal senso, il datore di lavoro è garante dell'incolumità del



lavoratore. Egli è tenuto non solo a predisporre le misure antinfortunistiche ma anche a vigilare che di esse faccia uso il lavoratore.

(Nel caso di specie, l'attività di pulizia, anche per come spiegata al lavoratore da parte datoriale, si svolgeva, comunque, per tutto il tempo a bandella aperta, senza alcuna protezione, il che rappresentava già di per sé un elemento di pericolo per il lavoratore, atteso il movimento vorticoso e veloce della coclea come documentato da INAIL, e poteva costituire un incentivo ad agire per la rimozione dei residui anche a coclea in movimento, non essendo, peraltro, neppure dimostrato che fossero stati prospettati al dipendente i seri rischi dell'agire a coclea in movimento. Per contro, se il datore avesse adottato accorgimenti semplici, come cartelli o segnali acustici o, ancora, l'apposizione di una griglia di chiusura alla finestrella, ciò avrebbe funzionato da deterrente ed elemento di attenzione per l'operatore).

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 17 febbraio 2026 (Ud. 13/02/2026), n. 3470 (Pres. Mancino, Est. Gandini)

Status di soggetto equiparato alle vittime del dovere - Infermità dipesa da causa di servizio - Insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro - Particolari condizioni ambientali od operative - Medesime attività addestrative

Ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità da causa di servizio né la semplice insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. È invece necessario l'accertamento, caso per caso, dell'esistenza di particolari condizioni ambientali od operative che comportino un quid pluris rispetto alla normalità del compito istituzionale e che, per loro specificità, non siano comuni alla generalità degli appartenenti allo stesso servizio. Ne consegue che non integra tale requisito la mera concentrazione, consistenza o modalità esecutiva dell'attività svolta, quando queste risultino identiche per l'intera platea dei militari impegnati nelle medesime attività addestrative.

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 12 febbraio 2026 (Ud. 16/12/2025), n. 3145 (Pres. Doronzo, Est. Riversono)

Articolo 2087 c.c. - Inadempimento datoriale - Condizione di nocività o lesività - Assenza - Onere della prova - Datore di lavoro - Responsabilità contrattuale - Lavoratore - Fattore di rischio potenziale - Risarcimento del danno - Nesso causale

In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l'art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell'ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 25 gennaio 2026 (Ud. 2/12/2025), n. 1633 (Pres. Doronzo, Est. Panariello)

Distacco - Distaccatario - Obblighi di prevenzione - Fase esecutiva della prestazione - Distaccante - Posizione di garanzia - Dovere di verifica delle condizioni di sicurezza - Fase antecedente all'avvio del distacco

Pur se l'art. 3, co. 6, del D.Lgs. 81/2008 attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di as-



sicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite, mantenendo una posizione di garanzia fino all'avvio effettivo del distacco.

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 25 gennaio 2026 (Ud. 02/12/2025), n. 1618 (Pres. Doronzo, Est. Micheli-
ni)

Malattia professionale - Risarcimento del danno - Danno biologico - Nesso di causalità - Impugnazioni - Incidenza sul danno

In tema di insorgenza di malattia professionale e risarcimento del danno biologico, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa, che comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di incidenza sul danno, è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. 20 gennaio 2026 (Ud. 3/12/2025), n. 1161 (Pres. Manna, Est. Amendola)

Lavoro subordinato - Licenziamento per scarso rendimento - Profilo oggettivo - Profilo soggettivo - Inadempimento del lavoratore notevole e a lui imputabile

L'esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento previsto dall'articolo 27 lett. d) dell'allegato A al R.D. n. 148/1931 si connota per un duplice profilo, oggettivo - in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile - e soggettivo - per la imputabilità a colpa dell'agente, di modo che la nozione di "scarso rendimento" è stata legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile.

Scarso rendimento - Assenze per malattia - Diminuzioni di rendimento - Assenza di colpa del lavoratore - Non valutabili

L'ipotesi dello scarso rendimento è diversa e separata da quella concernente la malattia (lett. b, art. 27) che determini inabilità al servizio, con la conseguenza che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile allo "scarso rendimento" non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, non caratterizzate da colpa del lavoratore.

(Nel caso di specie riguardante il settore autoferrottranvieri, la Corte territoriale aveva accertato che le assenze erano frutto di malattie simulate e, come tali, riconducibili a colpa del dipendente).

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 7 gennaio 2026 (ud. 28/11/2025), n. 309 (Pres. Garri, Est. Gandini)

Vittime del dovere - Infermità - Art. 1 comma 564 L. n. 266/2005 - Dipendenza da causa di servizio - Particolari condizioni ambientali o operative - Circostanze straordinarie

Per quanto concerne gli "equiparati" alle vittime del dovere (art. 1 comma 564 legge n. 266/2005), perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre, dunque, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni ambientali o operative", che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che "particolare" è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio; con la conseguenza che l'attribuzione della tutela è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.



(Il caso di specie riguardava le lesioni riportate da un militare nel corso di una lezione di lancio di bombe a mano, alla quale partecipava in qualità di istruttore, a seguito di errore nel lancio delle bombe da parte di un allievo).

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 15 dicembre 2025 (ud. 14/10/2025), n. 32721 (Pres. Doronzo, Est. River-so)

Valutazione dei rischi - Lavoratori somministrati - Parità di trattamento - DVR - Rischi specifici - Specifica tipologia contrattuale - Misure di cautela individuali e collettive - Procedure per l'attuazione

In materia di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati ex art. 32 del D.Lgs. n. 81/2015 il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee n. 91/383 e n. 2008/104, si completa sotto il profilo dell'efficacia della protezione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 il quale, nella logica della prevenzione e dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l'ambiente e la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, richiede che in relazione ai medesimi lavoratori il DVR contenga previamente, cioè con "data certa", l'individuazione dei rischi specifici "connessi alla specifica tipologia contrattuale" e identificando, sempre in via preventiva e formalmente, all'interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse.

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 01 dicembre 2025 (ud. 02/10/2025), n. 31367 (Pres. Doronzo, Est. Boghetich)

Ambiente di lavoro stressogeno - Tolleranza dal datore di lavoro - Danno alla salute - Responsabilità datoriale - Art. 2087 c.c. - Colpa - Intento persecutorio idoneo a integrare il mobbing - Assenza

Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi. Invero, la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81/2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute.

Cass. civ., Sez. 3°, Ord. 30 novembre 2025 (ud. 14/11/2025), n. 31209 (Pres. Graziosi, Est. Fiecconi)

Danno cagionato da cosa in custodia - Evento lesivo - Natura intrinsecamente pericolosa della res - Relazione - Salvo caso fortuito - Prova liberatoria - Onere probatorio gravante sul custode -



Natura della cosa - Incidenza sul piano causale - Incidenza sulla prova dell'evenienza del caso fortuito

La responsabilità del custode si fonda sulla relazione dell'evento lesivo con la natura intrinsecamente pericolosa della res, che può essere esclusa solamente ove sia provato (dal custode) che l'evento sia dovuto a caso fortuito. Questa relazione in ogni caso sussiste non solo allorché il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, purché vi sia comunque un nesso causale tra res ed evento. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno; sul custode grava invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode. Ai fini dell'accertamento della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, la natura della cosa incide non solo sul piano causale, ma anche sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. Mentre, nell'ipotesi inversa, tanto più la natura della res in custodia risulta essere intrinsecamente e obiettivamente pericolosa e la situazione di pericolo non suscettibile di essere agevolmente superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto meno si può affermare che la cosa non si pone in nesso causale con l'evento e che il comportamento umano di imprudenza abbia potuto incidere nel dinamismo causale come caso fortuito. (Il caso di specie riguardava l'infortunio mortale di un operaio impiegato in nero all'interno di un capannone industriale, privo delle minime misure di sicurezza, di proprietà e uso condiviso di due soci).

Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 27 ottobre 2025 (ud. 08/10/2025), n. 28367

Attività extra-lavorativa - Incompatibile con la patologia sofferta - Gravemente lesiva - Obbligo di fedeltà - Obbligo di correttezza - Obbligo di buona fede - Affidamento datoriale irrimediabilmente compromesso

Deve considerarsi gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un'attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società. Tale condotta deve considerarsi, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, tale da compromettere irrimediabilmente l'affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro.

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 14 ottobre 2025 (ud. 10/06/2025), n. 27444 (Pres. Garri, Est. Orio)

Disturbo post-traumatico da stress per costrittività organizzativa - Malattie tabellate - Presunzione legale di origine professionale - Origine lavorativa di limitata probabilità - Duplice verifica - Oggettiva esistenza di condizioni organizzative - Riduzione della pienezza delle mansioni - Soggettiva alterazione psichica

L'inclusione del disturbo post-traumatico da stress per costrittività organizzativa tra le malattie tabellate, ai sensi dell'articolo 3 D.P.R. n.1124/1965, determina l'esistenza di una presunzione legale di origine professionale qualora il lavoratore abbia provato l'adibizione ad una lavorazione tabellata o l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione e l'esistenza della malattia ed abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità. Tuttavia, trattandosi di malattie



la cui origine lavorativa è qualificata come di “limitata probabilità”, prima ancora di verificare se l’INAIL abbia assolto al proprio onere probatorio contrario sulla ricorrenza del nesso causale, attraverso la prova che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, occorre dunque che siano delineati gli aspetti oggettivi e soggettivi della lamentata costrittività organizzativa. Conseguentemente, la previsione della disfunzione dell’organizzazione del lavoro quale causa del disturbo post-traumatico da stress non può prescindere da una verifica di tipo non soltanto medico-legale in ordine alla patologia psichica e psicosomatica descritta in tabella, ma soprattutto dalla verifica delle condizioni organizzative gravanti sul lavoratore quale fonte della disfunzione costrittiva, in ragione delle esposizioni di rischio derivanti dalle modalità di espletamento del lavoro come innanzi descritte. Ricorre, dunque, la necessità di una duplice verifica prima di attribuirne la connotazione di “malattia tabellata”: l’oggettiva esistenza di condizioni organizzative che costringono il lavoratore a ridurre la pienezza qualitativa e quantitativa delle mansioni, e la soggettiva alterazione psichica del vissuto lavorativo nell’ordinario e prolungato (non occasionale) svolgimento dell’attività lavorativa.

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 10 ottobre 2025 (ud. 26/09/2025), n. 27152 (Pres. Mancino, Est. Solaini)

Infortunio del socio di cooperativa - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Ogni attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni - Anche non prevalente

L’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale - ai sensi dell’art. 38 Cost. - non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo.

Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 07 ottobre 2025 (24/09/2025), n. 26956 (Pres. Manna, Est. Boghetich)
Contrattazione collettiva - Criteri ermeneutici - Art. 1362 e ss. c.c.

In tema di interpretazione della contrattazione collettiva, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equoordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative.

Malattia particolarmente grave - Natura elastica - Senso letterale disposizione - Principi dell’intero atto negoziale - Evoluzione della scienza medica - Terapie salvavita - Gravità della condizione patologica - Trattamenti indispensabili - Sopravvivenza - Miglioramento della qualità della vita



La nozione di “malattia particolarmente grave” ha natura elastica (essendo ascrivibile alla tipologia delle clausole generali) e, nell’esprimere il relativo giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella clausola, il giudice deve provvedere all’interpretazione della stessa mediante la valorizzazione sia del senso letterale della disposizione sia di principi che vengono richiamati nell’intero atto negoziale sia di fattori esterni relativi all’evoluzione della scienza medica, dando concretezza a quella parte mobile della medesima che le parti sociali hanno voluto tale per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili “a priori”. Invero, valutando il tenore testuale della singola clausola e di altre disposizioni contenute nello stesso contratto collettivo (ove, con riguardo ai permessi e congedi, si fa riferimento a situazioni soggettive, anche concernenti patologie, del lavoratore) nonché comparando le previsioni di altri contratti collettivi nazionali che contengono riferimenti a “malattie gravi” del lavoratore e al relativo computo ai fini delle assenze, deve ritenersi che le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto (“malattie particolarmente gravi”) siano le terapie salvavita, ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita.

Terapia salvavita - Certificazione medica - Onere del lavoratore - Scambio di messaggi informali - Nessun valore di carattere medico-legale

Nell’ottica di escludere che sia attribuito al datore di lavoro l’onere di classificare e qualificare il tipo di patologia sofferta dal lavoratore, il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi tra il lavoratore e il responsabile con cui si comunica l’andamento e la natura della malattia.

Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 07 ottobre 2025 (ud. 24/09/2025), n. 26954 (Pres. Manna, Est. Boghetich)

Revoca del licenziamento - Diritto potestativo - Decorrenza - Data di impugnazione del licenziamento - 15 giorni - Termine perentorio - Lavoratrice in gravidanza

Anche in caso di lavoratrice in gravidanza, il diritto potestativo di revoca del licenziamento dettato dall’art. 5 della legge n. 23 del 2015 decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento medesimo (pur se tale impugnazione non denunci lo stato di gravidanza); il termine perentorio di 15 giorni per l’esercizio di tale diritto di revoca non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna a seguito di successiva produzione di documentazione concernente lo stato di gravidanza.

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 07 ottobre 2025 (ud. 06/06/2025), n. 26923 (Pres. Marotta, Est. Garri)

Danno alla salute conseguente all’attività lavorativa - Nesso causale - Equo indennizzo per causa di servizio - Risarcimento del danno - Inversione onere probatorio

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.



(Il caso di specie riguardava l'infarto - al quale era seguito il decesso - di un medico in servizio per stress lavoro correlato).

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione penale relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e gennaio, febbraio, marzo 2026.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 26 marzo 2026 (Ud. 25/02/2026), n. 11322 (Pres. Di Salvo, Est. Ferranti)
Prevenzione antinfortunistica - Condotta colposa del lavoratore - Condotta abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità - Evento lesivo - Rischio eccentrico o esorbitante - Sfera di rischio - Posizione di garanzia - Mansioni assegnate nell'ambito del ciclo produttivo

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In tal senso, non integra il comportamento abnorme idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo.

Obblighi di informazione e formazione - Obblighi del datore di lavoro - Colpa specifica - Infortunio - Negligenza del lavoratore - Condotte imprudenti - Inadempienza degli obblighi formativi - bagaglio di conoscenza del lavoratore.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nel caso di specie, il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale non avevano predisposto alcuna cautela volta a scongiurare la concretizzazione del rischio né avevano individuato lo specifico pericolo derivante dallo sportellino aggiunto in maniera artigianale al vecchio macchinario, privo di manuale di uso e dotato di una funzione del tutto diversa da quella indicata nel DVR, secondo il quale doveva servire da mero spioncino di ispezione del sistema di espulsione del prodotto di scarto verso il deposito, ma che di fatto veniva utilizzato dall'operatore per recuperare lo scarto da riutilizzare mentre la coclea continuava a funzionare, integrando così il rischio di contatto con organi in movimento, rischio che non era stato individuato nel DVR del 02/10/2019. Inoltre, non esistevano sistemi di blocco automatico in caso di contatto accidentale con le parti in movimento e non erano presenti avvisi di pericolo. Si aggiunga la carenza di informazione e formazione adeguata del lavoratore, essendo mancante il manuale d'uso del macchinario e essendo stato il lavoratore destinatario di un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto per il rischio specifico innestato nella tipologia di attività svolta).

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 26 marzo 2026 (Ud. 25/02/2026), n. 11323 (Pres. Di Salvo, Est. Ferranti)



Vigilanza del datore di lavoro - Prassi *contra legem* - Prassi foriere di pericoli per i lavoratori - Omissione di ogni forma di sorveglianza - Pericolosa prassi operativa - Omicidio colposo - Aggravante - Violazione delle norme antinfortunistiche

*In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi *contra legem* foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. (Nella fattispecie, l'infortunio mortale era riconducibile allo svolgimento delle mansioni lavorative si verificava prima dell'inizio delle operazioni di smontaggio in senso stretto della gru. Risultava provato che il lavoratore non indossava il dispositivo di protezione individuale anticaduta dall'alto (nella specie imbracatura con doppio cordino necessario per ancorarsi alla parte solida della gru) ma solo l'imbracatura con un cordino, in quanto per prassi operativa in uso tra i dipendenti della Società il doppio cordino veniva utilizzato solo nella fase vera e propria di smontaggio e non per operare nel ballatoio della controfrecchia che erano protetti da parapetti, unica forma quindi di dispositivo di sicurezza collettivo.*

Prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro - Più titolari della posizione di garanzia - Ciascuno obbligato per intero - Obbligo di tutela imposto dalla legge - Omessa applicazione di una cautela antinfortunistica.

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 16 marzo 2026 (Ud. 26/02/2026), n. 9983 (Pres. Montagni, Est. Vignale)

Infortunio sul lavoro - Utilizzazione di macchine o impianti non conformi - Norme antinfortunistiche - Responsabilità dell'imprenditore - Responsabilità del costruttore - Responsabilità dell'installatore/venditore

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.

Reati omissivi - Reati colposi - Normativa antinfortunistica - Posizione di garanzia - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Situazione di rischio - Art. 41, comma primo, cod. pen.

In tema di reati omissivi colposi relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento e che, quando tale obbligo giuridico ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile al mancato intervento di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen.

Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 12 marzo 2026 (Ud. 04/03/2026), n. 9573 (Pres. Liberati, Est. Galanti)



Responsabile della sicurezza - Ambiente di lavoro - Potenziamento - Funzionalità dell'apparecchiatura - Incremento delle cautele - Istruzione e formazione

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-rivenditore, compatibilmente con la funzionalità dell'apparecchiatura, in modo tale da garantire un incremento delle cautele, ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento.

Cass. pen., Sez. 2°, Sent. 10 marzo 2026 (Ud. 10/02/2026), n. 9200 (Pres. Agostinacchio, Est. Sbrana)

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Indici - Profili contrattuali e retributivi - Violazione delle norme in materia di sicurezza - Violazione delle norme in materia di igiene - Criteri-guida

In tema di integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, gli indici di rilevazione dello sfruttamento del lavoratore attengono ad una condizione di pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta non solo da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, ma anche dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio, e costituiscono criteri-guida per l'interprete, sintomatici della sussistenza del fatto tipico.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 2 marzo 2026 (Ud. 04/02/2026), n. 8190 (Pres. Di Salvo, Est. Cappello)

Obbligo giuridico - Posizione di garanzia - Esperienza - Scienza tecnica - Documento di valutazione dei rischi - Art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Misure precauzionali e i dispositivi di protezione

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Obbligo giuridico - Posizione di garanzia - Azioni ripetitive - Evento raro - Esperienza - Scienza tecnica - Misure precauzionali e i dispositivi di protezione

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verifica anche di un "evento raro" la cui realizzazione non sia però ignota all'esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedurali, ove necessarie, per impedire l'evento.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 25 febbraio 2026 (Ud. 12/02/2026), n. 7563 (Pres. Vignale, Est. Ricci)

Infortuni sul lavoro - Responsabilità da reato degli enti - Reato presupposto - Estremi oggettivi - Estremi soggettivi - Criteri di imputazione - Interesse dell'ente - Vantaggio dell'ente



In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione. I criteri di imputazione riferiti all'interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti: il primo è criterio soggettivo, da valutare "ex ante", e consiste nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consiste nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato.

Responsabilità degli enti - Infortuni sul lavoro - Vantaggio per l'ente - Omessa formazione e informazione dei dipendenti - Risparmio di spesa - Mancata sopportazione dei costi - Dipendenti distolti dall'attività lavorativa

In tema di responsabilità degli enti per infortuni sul lavoro, il vantaggio per l'ente può essere ricollegato anche all'omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza dei corsi, sono distolti dall'attività lavorativa.

**Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 19 febbraio 2026 (Ud. 12/02/2026), n. 6799 (Pres. Vignale, Est. D'Auria)
Obblighi per la sicurezza sul lavoro - Informazione - Formazione - Addestramento - Processo educativo - Conoscenze - Rischi in ambiente di lavoro - Uso corretto di attrezzature - Non adeguatezza della formazione - Trasmissione verbale o gestuale - Bagaglio di conoscenze - Acquisizioni tecniche**

In tema di obblighi per la sicurezza sul lavoro, occorre distinguere tra informazione, formazione e addestramento, il cui significato è definito dall'art. 2, lettere aa), bb) e cc), D.Lgs. n. 81 del 2008, per cui i) la "formazione" è il "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"; ii) l'"informazione" è il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro"; iii) l'"addestramento", infine, è il "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro". Dunque, l'addestramento non sostituisce la formazione, ma, ove previsto, si aggiunge ad essa, con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi correttamente formato, ma nemmeno compiutamente addestrato, qualora abbia ricevuto da un collega di lavoro istruzioni relative all'uso di un macchinario. In altri termini, non è adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato.

Più titolari della posizione di garanzia - Destinatario dell'obbligo per intero - Costituzione della singola posizione di garanzia - Omessa applicazione di una cautela antinfortunistica - Addebito



ad ognuno dei titolari di tale posizione - Reati omissivi colposi -Autonomi e concorrenti analoghi obblighi

In tema di sicurezza sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. In altri termini, in tema di reati omissivi colposi, gli obblighi impeditivi e di controllo che derivano dalla posizione di garanzia non vengono meno per il solo fatto che vi siano altri soggetti gravati da autonomi e concorrenti analoghi obblighi, per cui, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Condotta colposa del lavoratore infortunato - Causa sufficiente a produrre l'evento - Area di rischio - Comportamento eccezionale - Comportamento abnorme - Esclusione del nesso di causalità - Rischio eccentrico o esorbitante - Sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia - Comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore - Mansioni affidate - Disciplina e governo del rischio - Evidenti criticità del sistema di sicurezza

La condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta, con la conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute. Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", che esclude responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Non è, quindi, configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorché il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foci di pericoli.

(Nel caso di specie, il comportamento dei due lavoratori non poteva considerarsi abnorme, atteso che non aveva attivato un rischio eccentrico rispetto alla lavorazione e che la condotta era inerente proprio all'attività lavorativa loro demandata).

Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 12 febbraio 2026 (Ud. 9/12/2025), n. 5757 (Pres. Di Nicola, Est. Magro)



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Nomina - Non costituisce delega di funzioni - Obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Violazione - Datore di lavoro - Dirigenti - Responsabilità - Sussiste

La nomina di responsabile per la sicurezza non esclude di per sé la responsabilità in capo ad altri soggetti, anche in relazione al tipo di rischio. La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Nel caso di specie, che riguardava lavori affidati in appalto con esposizione a rischio amianto, il committente/direttore generale aveva ommesso di fornire alla ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in relazione ai lavori edili di rimozione di pannelli eternit contenenti amianto, essendo stato nominato un responsabile per la sicurezza).

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 10 febbraio 2026 (Ud. 12/11/2025), n. 5222 (Pres. Di Salvo, Est. Lauro) Coordinatore della sicurezza - Cantiere edile - Posizione di garanzia - Compiti di alta vigilanza - Corretta osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento - Idoneità del piano operativo di sicurezza - Coerenza del POS con il PSC - Adeguamento dei piani

Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori spetta un controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza che non sia meramente formale ma che valuti la compatibilità tra le lavorazioni e le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.

Condotta colposa del lavoratore - Condotta abnorme - Esclusione del nesso di causalità - Rischio eccentrico o esorbitante

La condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 06 febbraio 2026 (Ud. 14/01/2026), n. 5037 (Pres. Montagni, Est. Lauro) Prevenzione degli infortuni - Informazione e formazione - Delegati - Colpa specifica - Infortuni sul lavoro - Negligenza - Rischi specifici - Nesso di causalità

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio del lavoratore, e ciò anche quando - contrariamente a quello che è stato accertato - derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l'adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Pertanto, allorquando il datore non adempie a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verifica dell'evento.



Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 04 febbraio 2026 (Ud. 27/01/2026), n. 4626 (Pres. Vignale, Est. Mari)
Piano operativo di sicurezza - POS - Gestione dei rischi - Cantieri mobili - Art. 96 d.lgs. n. 81/2008
- Art. 28 del D.Lgs. 81/2008

La redazione del piano operativo di sicurezza, quale strumento obbligatorio per la gestione dei rischi specifici in cantiere, discendente dall' art. 96, D.Lgs. 81/2008, in relazione all'art.89, comma 1, lett.h) è un compito non delegabile della figura datoriale, come anche la valutazione dei rischi che confluisce nel documento generale e programmatico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (DVR), il cui oggetto è a sua volta definito dall' art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Quanto, poi, ai contenuti del POS, l'art. 89, comma 1, lett. h) suindicato fa rinvio all'allegato XV che ne contiene un'analitica elencazione e, al punto 3.2.1., stabilisce che esso è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato e deve contenere, tra l'altro, per quanto qui d' interesse, i dati identificativi dell'impresa esecuttrice, le specifiche mansioni inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall' impresa esecuttrice, la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro, l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, la documentazione in merito all' informazione e alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Ne consegue che l'omessa adozione del piano è idonea a fondare l'imputazione colposa nei confronti del datore di lavoro a seguito di specifici eventi lesivi, in quanto gli stessi sono espressione di un rischio non individuato o, comunque, non correttamente gestito nell'ambito del dovere di tutela della sicurezza; ciò quando, come nel caso di specie, l'omessa redazione del documento ha impedito l'apprestamento di idonee cautele tali da prevenire il successivo infortunio.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 02 febbraio 2026 (Ud. 30/10/2025), n. 4284 (Pres. Bellini, Est. Arena)
Prevenzione degli infortuni - Garante - Strutture complesse - Sfera gestionale - Direttore dello stabilimento - Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In tema di prevenzione degli infortuni, ai fini della individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, come nel caso in esame, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio che è riconducibile alla sfera gestionale del direttore dello stabilimento, con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cui spetta l'individuazione delle indicazioni necessarie per ovviare a eventuali criticità presenti all' interno dello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei lavoratori.

Prevenzione degli infortuni - Omissioni e carenze - DVR - Documento di valutazione dei rischi - Responsabilità per lesioni - Garanti

In tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione della esistenza di un rischio, impone loro, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure atte a rimuoverlo.

Prevenzione degli infortuni - Responsabile per la sicurezza -Particolarità - Esperienza - Tecnica - Fattori di pericolo - DVR - Documento di valutazione dei rischi - Art. 28 D.lgs. n. 81 del 2008 - Misure precauzionali - Dispositivi di protezione



In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro e con esso il responsabile della sicurezza ha l'obbligo di analizzare e individuare con la massima specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all' interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all' interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e a sicurezza dei lavoratori.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 23 gennaio 2026 (ud. 11/12/2025), n. 2694 (Pres. Di Salvo, Est. Lauro)
Infortuni sul lavoro - Più titolari della posizione di garanzia - Obbligati per intero - Omessa applicazione di una cautela antinfortunistica - Addebito ad ogni singolo obbligato - Concorso di cause

In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato. In altre parole, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen.

Condotta colposa del lavoratore - Condotta abnorme - Condotta idonea ad escludere il nesso di causalità - Condotta che esorbita dalle mansioni - Rischio eccentrico o esorbitante - Posizione di garanzia

La condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Obblighi di informazione e formazione - Omissione - Colpa specifica - Negligenza del lavoratore - Condotte imprudenti - Inadempienza degli obblighi formativi - Responsabilità del datore di lavoro

l datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 19 gennaio 2026 (ud. 11/12/2025), n. 1913 (Pres. Di Salvo, Est. Cirese)
Prevenzione antinfortunistica - Comportamento colposo abnorme - Esclusione del nesso di causalità - Comportamento imprevedibile - Rischio eccentrico o esorbitante - Posizione di garanzia - Violazione di una norma antinfortunistica - Responsabilità del datore di lavoro - Possibilità di controllo



In tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta addebitata al datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Deve comunque aggiungersi come, in presenza della violazione di una norma antinfortunistica che tuteli il rischio realizzatosi, il comportamento negligente ed imprudente del lavoratore non determina un esonero da responsabilità del datore di lavoro garante della sicurezza dal momento che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

Condizioni psicofisiche della vittima - Incidenza nell'evento - Violazione delle norme di prevenzione - Assenza di adeguata formazione - Idoneità a svolgere i compiti - Prevedibilità - Carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico-fisica - Valutazione dei rischi

In tema di infortuni sul lavoro, le condizioni psicofisiche della vittima non hanno incidenza nell'evento, dovendosi considerare prioritaria la violazione delle norme di prevenzione da parte del datore di lavoro e l'assenza di un'adeguata formazione della persona offesa. Invero, il fatto che il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antiverosa del datore di lavoro e l'infortunio occorso. Viene quindi in considerazione la prevedibilità ed il carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico-fisica del lavoratore che va annoverato tra i rischi oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2008, né va ignorato che l'art. 18, lett. c) D.Lgs. cit. dispone che il datore di lavoro ed il dirigente "nell'affidare i compiti ai lavoratori" deve "tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza", previsione che si riferisce in primo luogo alla assegnazione delle mansioni in via preventiva e generale con l'obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 19 gennaio 2026 (ud. 12/11/2025), n. 1909 (Pres. Di Salvo, Est. Cirese)
Comportamento negligente, imprudente e imperito - Mansioni affidate - Rischio eccentrico - Responsabilità del garante - Cautele finalizzate al governo del rischio - Negligenza del lavoratore - Condotta imprevedibile o abnorme - Assenza o inidoneità delle misure di sicurezza

Il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisce concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, quando quest'ultimo ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Pertanto, una condotta, anche avventata, del lavoratore se realizzata mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocata come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro; cosicché in caso di incidente originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna



efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore.

Abnormità - Responsabilità del datore di lavoro - Criteri di imputazione della responsabilità colposa - Accertamento della colpa - Profili oggettivi - Profili di valutazione dell'autoresponsabilità del lavoratore - Affidamento del datore

Esclusa la c.d. abnormità, comunque residua un'area in cui la responsabilità del datore di lavoro vada valutata secondo i criteri di imputazione della responsabilità colposa. Occorre quindi valorizzare l'accertamento della colpa (accanto e dopo, quello della causalità), dovendo essere accertati non solo i profili oggettivi della responsabilità colposa ("competenza" per il rischio specifico concretizzatosi nell'evento; causalità della condotta; nesso di rischio ed evitabilità dell'evento), ma anche i profili di valutazione dell'autoresponsabilità del lavoratore e dell'affidamento del datore, con un ridimensionamento, sempre declinato con riguardo alla fattispecie concreta, dei caratteri di attribuzione di una responsabilità che altrimenti finisce per essere di tipo eminentemente oggettivo.

Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 8 gennaio 2026 (ud. 11/11/2025), n. 495 (Pres. Di Vito, Est. Combo)

Sicurezza e igiene sul lavoro - Contravvenzioni - Prescrizione - Verifica dell'adempimento - Notificazione - Artt. 20 e 21 D. Lgs. n. 758/1994 - Libertà della forma - Conoscenza del contenuto dell'atto

In tema di contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il legislatore non ha prescritto alcuna specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, purché le modalità seguite siano idonee al raggiungimento dello scopo di assicurare la conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario. Questa soluzione non è limitata alle sole notificazioni del verbale di prescrizioni: il principio di libertà delle forme è ritenuto applicabile anche con riguardo alla notificazione del successivo verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 21 D. Lgs. n. 758 del 1994, notificazione compiuta una volta che sia stata constatata l'eliminazione delle irregolarità per l'adempimento delle prescrizioni impartite. Ciò posto, quindi, non essendo necessario il rispetto di una specifica formalità per la notificazione del verbale contenente le prescrizioni, questa può ritenersi validamente avvenuta qualora si accerti, in modo logicamente e giuridicamente corretto, che sia stato raggiunto il risultato di dare comunicazione dell'atto all'autore della violazione da eliminare.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 2 gennaio 2026 (ud. 26/11/2025), n. 51 (Pres. Montagni, Est. Branda)

Infortunio mortale sul lavoro - Datore di lavoro - Obblighi di prevenzione assicurazione e sorveglianza - Posizione di garanzia - Subentro del delegato - Atto di delega - Ambito definito - Forma scritta

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. La delega deve essere redatta ed accettata per iscritto, come prescritto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008. In assenza di una simile formalizzazione il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici.



Incidente sul lavoro - Prassi lavorative foriere di pericolo - Consenso del preposto - Ignoranza del datore di lavoro - Omessa vigilanza sul preposto - Colpa

Incombe sul datore di lavoro o sui soggetti dal medesimo delegati evitare l'instaurarsi di una prassi lavorativa foriera di pericoli per i lavoratori con il consenso del preposto o su sua espressa richiesta. Ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Strutture aziendali complesse - Gestione del rischio - Preposto - Dirigente - Datore di lavoro

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, essendo generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (Nella sentenza impugnata, riguardante l'infortunio mortale di un operatore ecologico schiacciato dall'autocompattatore aziendale, era stata confermata la condanna del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Nello specifico, erano state accertate una grave manomissione occulta del mezzo e l'esistenza di una prassi aziendale volta a trascurare l'efficienza e la sicurezza dei mezzi al fine di contenere i costi di manutenzione.)

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 24 dicembre 2025 (ud. 16/11/2025), n. 41477 (Pres. Vignale, Est. Mari)

Appalti - Doveri di sicurezza - Committente - Controllo - Posizione di garanzia - Nesso eziologico - Art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

In tema di sicurezza sul lavoro negli appalti, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato, nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori con la conseguenza che ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori medesimi, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Infatti, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l' idoneità tecnico-professionale dell' impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell' iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

Appalti - Doveri di sicurezza - Committente - Fase di progettazione dell'opera - Posizione di garanzia - Nesso eziologico - Art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Verifica del piano operativo di sicurezza - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale

In tema di sicurezza sul lavoro negli appalti, in relazione agli specifici obblighi gravanti ex lege sulla figura del committente, nell'art. 90, comma 1, lett. a) e b) del T.U., viene previsto che lo stesso, nelle fasi di progettazione dell'opera, debba attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, oltre a provvedere alla verifica del piano operativo di sicurezza delle ditte coinvolte e a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell' impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, fermo restando che deve escludersi che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto



dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione.

Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 10 dicembre 2025 (ud. 27/11/2025), n. 39563 (Pres. Ramacci, Est. Gai)
Infortunio sul lavoro - Delega di funzioni - Art. 16 d.lgs. n. 81/2008 - Obbligo di vigilanza - Posizione di garanzia - Complessiva gestione del rischio - Trasferimento di competenze - Organizzazioni complesse

In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento al contenuto e perimetro dell'obbligo di vigilanza all'interno di organizzazioni complesse, la delega di funzioni -ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. In tali contesti, l'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 9 dicembre 2025 (ud. 20/11/2025), n. 39520 (Pres. Vignale, Est. Calafiore)
Reati colposi in materia antinfortunistica - Rimproverabilità - Assunzione soltanto formale della carica di legale rappresentante - Posizione di garanzia - Interposizione fittizia - Omissione di cautele doverose

In tema di reati colposi in materia antinfortunistica, la rimproverabilità deve essere riferita anche all'assunzione soltanto formale della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore, e su cui i terzi fanno affidamento. Infatti, escludere tale possibilità significherebbe svuotare di significato la responsabilità penale colposa derivante da una posizione di garanzia, i cui obblighi, come è noto, possono derivare dalla legge, da contratto, da precedente attività svolta, o da altra fonte obbligante da individuarsi a cura dell'interprete. Attraverso l'interposizione fittizia, resterebbe elusa la cogenza della tutela penale per omissione di cautele doverose correlate alla salvaguardia di soggetti ritenuti dall'ordinamento bisognevoli di protezione.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 - Posizione di garanzia - Delega dei poteri - D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, amplia il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione. Solo la delega di funzioni, contemplata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, può essere causa di esonero da responsabilità, in presenza di determinate condizioni, per colui il quale rivesta la qualifica di datore di lavoro. Si tratta di requisiti stringenti, non altrimenti sostituibili, in relazione ai quali grava sul datore di lavoro un preciso onere dimostrativo. Di



conseguenza, la titolarità solo formale della qualifica di amministratore di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica; le due norme, infatti, prevedono una corresponsabilità sia del formale titolare della qualifica di datore di lavoro, sia di colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici.

**Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 20 novembre 2025 (ud. 6/11/2025), n. 37776 (Pres. Di Nicola, Est. Gentili)
Estinzione del reato - Artt. 159, comma 2, lettera c), e 87, comma 2, lettera c), del d.lgs n. 81 del 2008 - Art. 24 del d.lgs n. 758 del 1994 - Adempimento delle prescrizioni dell'organo di vigilanza - Indagine ispettiva - Tempestivo pagamento - Oblazione - Ammenda**

In tema di estinzione dei reati di cui agli artt. 159, comma 2, lettera c), e 87, comma 2, lettera c), del d.lgs n. 81 del 2008, essa si realizza attraverso due fasi, a norma dell'art. 24 del d.lgs n. 758 del 1994: una prima prevede l'adempimento delle prescrizioni che l'organo di vigilanza, il quale abbia riscontrato la sussistenza delle violazioni alla normativa in materia di igiene e Sicurezza sul lavoro, impartisce al datore di lavoro onde rimuovere le condizioni di illegalità nelle quali si svolgono le attività lavorative oggetto di indagine ispettiva; una seconda, successiva all'eventuale positivo riscontro dell'adempimento da parte del datore di lavoro delle prescrizioni a lui imposte, avente ad oggetto il tempestivo pagamento da parte del datore di lavoro della somma da lui dovuta a titolo di oblazione amministrativa in misura pari ad un quarto della somma prevista quali limite massimo dell'ammenda comminata per la violazione commessa.

**Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 17 novembre 2025 (ud. 4/11/2025), n. 37405 (Pres. Cappello, Est. Ricci)
Infortunio sul lavoro - Delega di funzioni - Art. 16 d.lgs. n. 81/2008 - Obbligo di vigilanza - Posizione di garanzia - Complessiva gestione del rischio - Trasferimento di funzioni - Culpa in vigilando - Culpa in eligendo**

In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni di cui all'art. 16 d.lgs n. 81/2008 è lo strumento con il quale il datore di lavoro trasferisce i poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto: questi diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante. La delega, quindi, ridetermina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come art. 16 T.U ha chiarito un obbligo di vigilanza alta che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. In caso di delega ex art. 16 d.lgs n. 81/2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e prima ancora un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 3 novembre 2025 (ud. 22/10/2025), n. 35875 (Pres. Vignale, Est. Cappello)



Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Omessa collocazione - Rimozione - Resa inadeguata allo scopo - Mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone

La fattispecie criminosa dell'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inadeguata allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira a impedire o, comunque, a limitare, essendo la norma intesa a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare. Inoltre, per la ravvisabilità del reato è necessario che il pericolo si riferisca a un numero indeterminato di persone, indeterminatezza che, tuttavia, non significa necessità della presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, ma della salvaguardia di costoro dal pericolo di infortuni allorché siano momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati.

**Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 1 ottobre 2025 (ud. 18/06/2025), n. 32520 (Pres. Di Salvo, Est. Dawan)
Infortunio sul lavoro - Preposto - Art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008 - Posizione di garanzia - Poteri necessari ad impedire l'evento lesivo - Prassi lavorative *contra legem***

*In tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi, anche nel senso di impedire prassi lavorative *contra legem*.*

Infortunio sul lavoro - Preposto - Prevenzione antinfortunistica - Condotta abnorme del lavoratore - Nesso causale - Rischio eccentrico o esorbitante - Rischio governabile - Posizione di garanzia

In tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme, e come tale idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In altri termini, per essere ritenuta interruttiva del nesso causale la condotta del lavoratore deve collocarsi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio della lavorazione in corso.

3.1 Le pronunce più rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

**Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 4 marzo 2026 (Ud. 13/01/2026), n. 8396 (Pres. Di Salvo, Est. Cirese)
Delega di funzioni - Obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza - Posizione di garanzia - Professionalità ed esperienza - Poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa - Forma scritta - Art.16 del D.Lgs. n. 81 del 2008**

In materia di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni è istituto di stretta interpretazione, il cui riconoscimento postula la ricorrenza di stringenti requisiti, sia formali che sostanziali. Infatti, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti, con



conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. La delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che sono propri del delegante medesimo, ridefinendo i poteri e le responsabilità. Affinché si realizzi tale traslazione, tuttavia, è indispensabile che la delega posseda i requisiti formali che le sono propri e deve essere redatta ed accettata per iscritto, come prescritto dall'art.16 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In assenza di una simile formalizzazione, il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici.

231 - Responsabilità degli enti - Colpa di organizzazione - Deficit organizzativo - Violazione rimproverabile - Elementi costitutivi dell'illecito - Nesso causale

In materia di responsabilità degli enti, l'ente risponde per fatto proprio e che, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo e spetta all'accusa, pertanto, dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'ente e l'aver essa agito nell'interesse del secondo, previa individuazione di precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro. Si tratta di un'interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, di elemento costitutivo cioè del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Essa va dimostrata dall'accusa e l'ente può dimostrarne l'assenza, gli elementi costitutivi dell'illecito essendo rappresentati dalla sopra descritta immedesimazione organica "rafforzata", ma anche da tale colpa di organizzazione, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due.

**Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 10 febbraio 2026 (Ud. 20/01/2026), n. 5357 (Pres. Di Salvo, Est. Serrao)
Responsabilità amministrativa degli enti - D.Lgs. n. 231/2001 - Illecito dell'ente - Reato - Persona con rapporto qualificato con l'ente - Interesse dell'ente - Vantaggio dell'ente - Alternatività - Colpa di organizzazione - Singolo autore del reato - Relazione tra ente e responsabilità penale**

L'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231/2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001). Con riguardo alla sussistenza dell'elemento di connessione tra il reato presupposto e le persone fisiche responsabili del reato, che l'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001 identifica in coloro che hanno agito nell'interesse dell'ente o, in alternativa, in quelle condotte che hanno procurato un vantaggio all'ente, è necessario puntualizzare l'alternatività tra questi due elementi, non essendo richiesto dalla disposizione in esame, ai fini della responsabilità dell'ente, che l'aver agito nell'interesse dell'ente o l'aver procurato un vantaggio al medesimo concorrano. In merito ai soggetti responsabili del reato, non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l'ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato.

